



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

AREA TECNICA

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COPERTE

MERCATO CIVICO COMUNALE

Aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.R. 18.05.2006, n. 5, e ss.mm.ii.
e Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007

Sommario:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI -----	3
ART. 1. -----	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI. -----	3
ART. 2 -----	3
DEFINIZIONE E ISTITUZIONE DEL MERCATO. -----	3
TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO CIVICO -----	4
ART. 3 -----	4
SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEL MERCATO -----	4
ART. 4 -----	4
RESPONSABILE DEL MERCATO -----	4
ART. 5 -----	5
CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI -----	5
ART. 6 -----	6
REVOCA DELL'ATTO ABILITATIVO E DELLA CONCESSIONE. -----	6
ART. 7 -----	6
SOSPENSIONE. -----	6
ART. 8 -----	6
CANONE DI CONCESSIONE E SPESE GENERALI -----	6
ART. 9 -----	7
TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ -----	7
ART. 10 -----	8
SCAMBIO DI POSTEGGIO -----	8
ART. 11 -----	8
INDICAZIONI SUI POSTEGGI -----	8
ART. 12 -----	8
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL MERCATO -----	8
ART. 13 -----	8
MODALITÀ PER L'USO DEI POSTEGGI. -----	8
ART. 14 -----	9
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA -----	9
ART. 15 -----	9
RESPONSABILITÀ PER DANNI. -----	9
ART. 16 -----	9
ISPEZIONE E LAVORI. -----	9
ART. 17 -----	9
TERMINE DELLE CONCESSIONI. -----	9
ART. 18 -----	10
DECADENZA DELLA CONCESSIONE -----	10
ART. 19 -----	10
RICONSEGNA DEI POSTEGGI. -----	10
ART. 20 -----	10
DISCIPLINA INTERNA -----	10
ART. 21 -----	11
PULIZIA E MANUTENZIONE -----	11
ART. 22 -----	11
PUBBLICITÀ DEI PREZZI -----	11
ART. 23 -----	11
STRUMENTI DI PESATURA -----	11
ART. 24 -----	11
TELONI DI COPERTURA DELLE DERRATE. -----	11
ART. 25 -----	11
RISPETTO NORME IGIENICO - SANITARIE -----	11
ART. 26 -----	12
SERVIZIO IGIENICO - SANITARIO -----	12
ART. 27 -----	12
CONTROLLI SUI MERCATI -----	12
ART. 28 -----	12
SANZIONI AMMINISTRATIVE -----	12
ART. 29 -----	12
SANZIONI ACCESSORIE -----	12
ART. 30 -----	13
NORME TRANSITORIE. -----	13
ART. 31 -----	13
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI -----	13
ART. 32 -----	13
DISPOSIZIONI FINALI. -----	13

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.

Oggetto del Regolamento e definizioni

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche coperte di cui all'art. 14 della legge regionale 18.05.2006, n. 5, all'art. 1 della deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007 e al *Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche*, ossia l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle del demanio marittimo e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- Per area pubblica o Mercato Civico, l'area coperta di proprietà comunale ubicata in via Sardegna.
- Per posteggio, o box, lo spazio delimitato, all'interno e all'esterno del Mercato Civico, che viene dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 2

Definizione e istituzione del mercato

Il Mercato Civico Comunale, è istituito, allo scopo di favorire una migliore articolazione dell'offerta dei beni di consumo e un costante rifornimento di generi di prima necessità nell'ambito del territorio del Comune a favore degli utenti.

L'area appositamente destinata a tale uso è individuata nell'edificio ricadente in via Sardegna.

Detta area è destinata permanentemente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, suddiviso per specifiche tipologie merceologiche come indicato all'articolo seguente, escluso il posteggio coperto all'esterno del mercato civico, con accesso indipendente ma compreso nel fabbricato comunale, adibito alla vendita di prodotti non alimentari.

L'Amministrazione comunale si riserva, in occasioni eccezionali e per periodi limitati di tempo, di disporre delle aree di mercato per un utilizzo diverso da quello a cui viene destinato.

Il mercato civico è bene demaniale del Comune ad ogni effetto di legge.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO CIVICO

Art. 3

Suddivisione degli spazi all'interno del mercato

L'area di mercato di cui al precedente articolo 2, è suddivisa in n. 8 (otto) posteggi, all'interno, e di n. 1 all'esterno, ai quali viene attribuita una numerazione progressiva, come da planimetria allegata al presente Regolamento.

I posteggi all'interno sono così ripartiti:

- n. 6 posteggi destinati alla vendita di prodotti del settore alimentare (commercio) così suddivisi per tipologia merceologica:
 - n. 3 posteggi per la vendita di frutta e verdura o altri prodotti alimentari;
 - n.1 posteggio per la vendita di pane;
 - n.1 posteggio riservato alla vendita di prodotti ittici;
 - n. 1 posteggio riservato a rivendita di carni;
- n. 2 posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui al D lgs 228/2001. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, di cui all'art.1 del D. Lgs 29 marzo 2004, n.99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005, n. 1;

La suddivisione degli spazi prevista dal presente articolo rispetta il criterio previsto dall'art. 6, punto 3 della deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007 circa l'assegnazione di un congruo numero di posteggi – previsto in numero non inferiore al 30% - a favore degli operatori che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo.

L'unico posteggio coperto all'esterno del mercato civico, con accesso indipendente ma compreso nel fabbricato comunale, è adibito alla vendita di prodotti non alimentari.

Per l'esatta ripartizione degli spazi di vendita per categorie si rimanda alla planimetria allegata al presente Regolamento, salvo eventuali modifiche approvate dagli organi competenti.

Ogni eventuale spostamento dei box o cambiamento dell'organizzazione distributiva del Mercato, dovrà essere disposta, comunque, dai Servizi Tecnici e di Vigilanza del Territorio, acquisito il parere favorevole dell'Azienda U.S.L., competente per territorio.

L'uso delle celle frigo è assegnato ai titolari dei box secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale competente, con la ripartizione per ciascun concessionario degli spazi assegnati e/o delle celle.

Art. 4

Responsabile del mercato

Il Responsabile del Mercato è il Responsabile dei Servizi Tecnici e di Vigilanza del Territorio, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D. lgs 267/2000, che non risponde per gli atti e le attività poste in essere dagli operatori commerciali in difformità del presente Regolamento o di altre leggi e Regolamenti comunali, regionali, statali e comunitari.

Compito del Responsabile del Mercato è quello di occuparsi degli affari riguardanti il buon funzionamento dello stesso e vigilare, di concerto con gli altri organi competenti, sull'osservanza delle Leggi e delle disposizioni del presente Regolamento e delle norme contemplate negli altri Regolamenti Comunali, in quanto applicabili in via diretta e indiretta.

Art. 5

Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi deve avvenire mediante bando di gara in seguito alla formazione di apposita graduatoria - (art.6 D.G.R. n.15/15/2007)

Chi intende ottenere la concessione di un posteggio nel Mercato Civico deve presentare domanda in bollo mediante lettera raccomandata A/R o consegna a mano al protocollo del Comune. L'istanza dovrà essere completa degli elementi richiesti dalla legge ed il rilascio dell'autorizzazione è efficace per il solo posteggio o box citato nel provvedimento.

Il bando dovrà prevedere un termine per la presentazione delle domande. Per la formazione della graduatoria dovranno essere osservate le seguenti priorità:

- 1) soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che vantino, nei mercati del territorio comunale, il più alto numero di presenze per occupazione di posteggi destinati allo stesso settore merceologico. A tal fine verranno computate le presenze maturate nel mercato rionale e nel mercato civico del territorio comunale;
- 2) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri da valutare in subordine progressivo:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- 2) Numero familiari a carico;
- 3) Anzianità del richiedente,
- 4) Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- 5) Anzianità dell'iscrizione al registro imprese;

A parità di tutti i predetti requisiti si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

La graduatoria ha validità di due anni dalla sua data di approvazione.

Ad una stessa ditta potrà essere rilasciata una sola concessione riferita ad un singolo posteggio. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione o qualora le richieste presentate fossero insufficienti a permettere l'assegnazione di tutti i posteggi messi a bando, potrà essere assegnato un ulteriore posteggio anche ai concorrenti che siano già titolari di un posteggio al mercato civico.

L'avvio dell'attività di commercio è soggetta a dichiarazione autocertificativa (DUAP),i sensi dell'art. 1 della L.R. n. 3/2008, deve essere presentata dopo aver ottenuto la concessione del posteggio.

La concessione dei posteggi ha durata decennale e può essere tacitamente rinnovata.

Art. 6

Revoca dell'atto abilitativo e della concessione.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18.05.2006, n. 5, il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio nel mercato civico è revocato qualora il titolare del posteggio non utilizzi il medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi **e per un periodo continuativo non superiore a un mese**, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio.

Nei casi anzidetti, le assenze devono essere giustificate con apposite certificazioni che devono pervenire all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla prima assenza dal mercato.

Il titolo abilitativo è altresì revocato nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull'esercizio delle attività richiamate nel presente regolamento.

Art. 7

Sospensione

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività può essere sospeso per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di 12 mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

Art. 8

Canone di concessione e spese generali

I Concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle dimensioni dello spazio di vendita assegnato ad ogni Concessionario.

Il canone di concessione deve essere versato con rate mensili anticipate, stabilite dall'Amministrazione comunale.

Trascorso il 10° giorno del mese senza che il Concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, il Responsabile dei Servizi Tecnici e di Vigilanza del Territorio emetterà una dichiarazione di morosità previa comunicazione dell'ufficio tributi che ha accertato il mancato pagamento dei canoni nei termini previsti.

Qualora, superato il 20° giorno dalla notifica della dichiarazione di morosità, il canone di concessione non sia stato interamente versato, verrà adottato il provvedimento di revoca.

Non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo.

Ciascun Concessionario, all'atto della concessione, deve versare alla Tesoreria Comunale, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari a due mensilità del canone di concessione.

Detta cauzione verrà restituita al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo

credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, etc.

L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e di Vigilanza del territorio.

Nel contratto, dovrà risultare distintamente quanto dovuto a titolo di canone di concessione e quanto dovuto per i servizi eventualmente prestati dal Comune.

Restano a carico del Concessionario del box:

- le spese per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione dei singoli posteggi e per il funzionamento dei frigo e delle celle frigorifere assegnate ai box;
- le spese per l'approvvigionamento dell'acqua potabile;
- le spese per il carburante necessario per il funzionamento del gruppo elettrogeno;
- lo smaltimento dei rifiuti speciali eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività di vendita;
- munirsi di contenitori per la raccolta differenziata per deponervi gli scarti e tutti i rifiuti del proprio box;
- le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle serrature elettriche, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Il Comune provvede esclusivamente alle spese per:

- manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- l'illuminazione generale di uso comune compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico, idrico e del gruppo elettrogeno;
- pulizia dei locali di uso comune (corridoi e servizi igienici) e smaltimento rifiuti prodotti dagli utenti.

Art. 9

Trasferimento in gestione o in proprietà

Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado (art. 4 D.G.R. 15/15/2007). In caso di morte il trasferimento è consentito al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado. In ogni caso il trasferimento in gestione o in proprietà è subordinato al possesso dei requisiti previsti per legge, e deve essere provato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio nel rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dalla L. 310/93 e dall'articolo 2556 del codice civile.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche la continuità delle situazioni giuridiche del dante causa. Ai fini dell'efficacia del trasferimento, il dante causa deve essere in regola con i pagamenti del canone di concessione e non deve aver violato le norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali del presente Regolamento.

Al coniuge ed ai parenti entro il 4° grado divenuti titolari della concessione per successione, viene riconosciuta, ai fini della cessione della concessione stessa, l'anzianità maturata dal precedente assegnatario.

Viene pure riconosciuta, allo stesso fine, l'anzianità maturata dall'ex socio della disciolta società.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività, può chiedere che la concessione sia trasferita alla nuova ragione sociale.

Art. 10

Scambio di posteggio

A richiesta degli interessati può essere autorizzato lo scambio di posteggio fra operatori e può essere consentito il cambio di posteggio con uno disponibile esclusivamente per posteggi relativi allo stesso settore merceologico. In caso di richieste concorrenti si applicano i criteri di priorità previsti dal presente regolamento per l'assegnazione dei posteggi.

Art. 11

Indicazioni sui posteggi

Ogni concessionario di posteggio deve indicare chiaramente, su apposita tabella, le proprie generalità, o la ragione sociale, conformemente all'atto di concessione.

In apposita tabella deve altresì tenere esposto il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Art. 12

Orario di apertura e chiusura del Mercato

Ai sensi dell'articolo 15, comma 12 della L-R- n.5/2006 e art.8 deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007 gli orari di apertura e chiusura dei Mercati, la chiusura infrasettimanale e il calendario delle festività sono stabiliti dal Sindaco. Possono essere stabilite, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.

Il pubblico è ammesso al mercato civico esclusivamente durante l'orario di vendita

Art. 13

Modalità per l'uso dei posteggi

I posteggi e le aree concesse non devono essere occupate se non con le derrate e le apparecchiature inerenti alla vendita.

L'occupazione dei posteggi da parte dei concessionari nel reparto ortofrutta e generi alimentari deve avvenire entro le ore 07.30 e le operazioni di carico e scarico delle merci entro e non oltre le ore 08.30.

Nei posteggi di vendita è vietato installare impianti di qualsiasi natura (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono, ecc.) senza la preventiva autorizzazione degli organi tecnici del Comune.

In prossimità dei due ingressi del mercato nelle vie Sardegna ed Emilia durante l'orario di vendita è vietato posizionare e accatastare cassette o altri contenitori atti a raccogliere derrate alimentari. Gli stessi ingressi dovranno essere costantemente tenuti liberi al fine di non intralciare le operazioni di carico e scarico delle merci.

Qualsiasi modifica al posteggio deve essere preventivamente autorizzata dai competenti organi comunali e deve risultare conforme alle caratteristiche tipologiche e costruttive indicate dai tecnici del Comune.

Art.14

Utilizzazione dell'energia elettrica

È fatto divieto agli operatori di effettuare allacci agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. Gli impianti derivati, se debitamente e preventivamente autorizzati dal comune, devono essere realizzati a cura e a spese degli utenti, a carico dei quali gravano altresì le spese di esercizio, nonché le responsabilità inerenti all'utilizzo.

Art. 15

Responsabilità per danni

Il Comune s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, mancanze e deperimenti di derrate che dovessero per qualunque titolo derivare ai concessionari, i quali invece, sono responsabili dei danni che essi stessi o i loro dipendenti dovessero causare all'Amministrazione comunale o a terzi.

Art. 16

Ispezione e lavori

Spetta all'Amministrazione comunale, per il tramite dei propri uffici, effettuare visite ed ispezioni nei posteggi o nei magazzini a mezzo di propri funzionari e di farvi eseguire tutte quelle opere che ritenesse necessarie ed opportune.

Nel caso di temporaneo impedimento all'uso dei depositi o posteggi concessi, dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale, verrà rimborsata al concessionario la quota di tassa corrispondente alla effettiva durata dell'impedimento, qualora l'Amministrazione stessa non ritenga invece di assegnare temporaneamente altro posteggio ove sussista disponibilità di spazi.

Art. 17

Termine delle concessioni

Le concessioni cessano:

- a) per revoca o decadenza;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) per fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del concessionario;
- d) per esigenze di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione che dovranno essere richiamate in apposito provvedimento adeguatamente motivato;
- e) per scioglimento della società concessionaria;
- f) per morte del concessionario, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

Art. 18

Decadenza della concessione

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per un periodo di tempo superiore a tre mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

Costituisce causa di decadenza dalla concessione del posteggio anche il mancato rispetto da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. A tal fine il Comune colloca, laddove l'attività commerciale viene svolta, recipienti per la raccolta differenziata di tali rifiuti.

Art. 19

Riconsegna dei posteggi.

Cessata o revocata la concessione, i posteggi e magazzini, devono essere riconsegnati all'Amministrazione comunale nello stato di consistenza in cui furono assegnati, liberi di merci o altri oggetti, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inosservanza, si procede allo sgombero d'ufficio e a spese degli interessati.

Il concessionario è tenuto a risarcire i danni arrecati ai posteggi e a riportarli nel primitivo stato.

Art. 20

Disciplina Interna

Nel mercato e nelle immediate adiacenze è vietato:

- 1) fumare;
- 2) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- 3) attirare clienti con grida e clamori;
- 4) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- 5) introdurre cani, gatti o altri animali di qualunque specie, fatta eccezione per cani guida per le persone non vedenti;
- 6) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle vendite ed ostacolare il passaggio e la circolazione degli utenti e dei portatori di handicap.

Art. 21

Pulizia e manutenzione

Il Comune provvede alla pulizia e al lavaggio giornaliero del mercato, secondo le norme di servizio.

La pulizia dei posteggi deve essere eseguita giornalmente a cura e sotto la esclusiva responsabilità dei singoli concessionari, i quali devono altresì provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori.

I concessionari sono responsabili della conservazione e manutenzione dei locali e degli infissi relativi.

Fuori dall'orario di vendita, le merci dovranno essere accuratamente protette, a cura dei Concessionari dei box.

I concessionari dei posteggi per la rivendita del pesce e delle carni devono attenersi al REG. CE 1774/2002.

Art. 22

Pubblicità dei prezzi

Tutti i rivenditori hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti i prezzi di vendita delle singole qualità di derrate per pezzo o per unità di misura secondo le prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 18.05.2006, n.5 .

Art. 23

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento,
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) ben in vista ai compratori in modo da consentire al cliente di prendere agevolmente visione del peso della merce.

Art. 24

Teloni di copertura delle derrate.

I concessionari dovranno provvedere, al termine delle vendite, a ricoprire le derrate rimaste invendute e giacenti con un telo tenuto costantemente pulito.

Art. 25

Rispetto norme igienico - sanitarie

I concessionari hanno l'obbligo di svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in special modo, nel rispetto del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193 "Attivazione della direttiva CE 2004/41 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Art. 26

Servizio igienico - sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi in mercato per le vendite, provvedono i competenti Organi Sanitari della ASL competente per territorio.

Il pubblico può chiedere, in qualsiasi momento, per mezzo degli incaricati comunali presenti nel mercato, l'intervento degli ufficiali sanitari nel caso in cui non siano rispettate le norme suddette.

Art. 27

Controlli sui mercati

I vigili urbani devono provvedere a far rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e per ogni violazione accertata dovranno redigere apposito verbale da consegnare al Responsabile dei Servizi Tecnici e di Vigilanza del Territorio per l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare si dovrà accertare quotidianamente l'effettiva occupazione dei posteggi.

Art. 28

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art.18 della L.R. 18.05.2006, n. 5, è punito con la sanzione amministrativa:

- a)** chiunque esercita il commercio presso il mercato civico senza il prescritto titolo abilitativo;
- b)** chiunque esercita l'attività in violazione delle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico- sanitarie;
- c)** chiunque non rispetta le limitazioni e i divieti previsti nel presente regolamento.

Le sanzioni previste per le violazioni di cui alle precedenti lettere sono le seguenti:

- Pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per le violazioni di cui alle lettere a) e b)
- Pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui alla lettera c)

Art. 29

Sanzioni accessorie

Fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo precedente, le infrazioni alle norme del presente regolamento o altre disposizioni legislative relative ai mercati dei generi alimentari, danno luogo, a carico dei responsabili, all'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

- 1) Richiamo scritto:**

- a) Per infrazioni alle norme del presente Regolamento rilevate dai verbali della Polizia Municipale
- 2) **Sospensione da ogni attività del mercato fino ad un massimo di tre mesi:**
- a) Per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente richiamo;
 - b) Per ritardato pagamento del canone di concessione;
 - c) Per turbamento dell'ordine del mercato;
- 3) **Revoca della concessione dello spazio di vendita:**
- a) Per bancarotta fraudolenta;
 - b) Per cessione a terzi dello spazio di vendita salvo i casi di trasferimento in gestione o in proprietà previsti dall'art. 9;
 - c) Per frode in commercio,
 - d) Per la perdita dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006.

Art. 30

Norme transitorie.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano titolari del posteggio nel Mercato Civico hanno diritto a continuare l'attività. Le disposizioni del presente regolamento relative alla corretta gestione degli spazi e a tutte le disposizioni in materia di igiene e sanità si applicheranno integralmente anche agli operatori che già esercitano l'attività, ai quali verrà consegnata copia dello stesso.

Art. 31

Approvazione del Regolamento e abrogazione delle norme precedenti

Il Regolamento del Commercio su aree pubbliche coperte deve essere approvato dal Consiglio Comunale e potrà essere sottoposto a revisione parziale o integrale in concomitanza a nuove disposizioni legislative o regolamentari che riguardino il commercio su aree pubbliche o che, pur disciplinando altre materie, siano suscettibili di applicazione ai criteri che regolamentano il funzionamento del mercato civico.

Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento interno del civico mercato approvato con deliberazione di C.C. n. 109 del 19/11/1949.

Sono inoltre, abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale e da regolamenti comunali.

Art. 32

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali, regionali e comunali vigenti sul commercio su aree pubbliche.

Copia del presente regolamento verrà affissa all'albo pretorio del Comune e sarà comunque tenuta, a cura dell'ufficio competente.

